

Importo dei contributi connessi ai rapporti di efficienza energetica (BOLLINI)

| | | |
|---|---|---------|
| Impianti con generatore di calore a fiamma | 1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: | € 20,00 |
| | 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: | € 20,00 |
| | 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: | € 60,00 |
| | 4) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: | € 80,00 |
| Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore | 1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: | € 10,00 |
| | 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: | € 12,00 |
| | 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw: | € 20,00 |
| Impianti alimentati da telerscaldamento | 1) Per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile | € 10,00 |
| Impianti cogenerativi | 1) Potenza nominale utile fino a 100 kw: | € 15,00 |
| | 2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: | € 20,00 |
| | 3) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: | € 30,00 |

PDR - POD

Affinché il manutentore possa correttamente inserire nel SIERT il rapporto di controllo, è necessario che il cittadino fornisca i codici PDR (per impianti a metano) o POD (per gli altri impianti) che si trovano sulla bolletta del gas o dell'energia elettrica. Tali codici risultano essenziali ai fini dell'identificazione dell'impianto nel SIERT.

Perché il bollino

Dal 1 gennaio 2017 tutta la materia relativa ai controlli di efficienza energetica degli impianti termici, di climatizzazione invernale e/o estiva, è di competenza della Regione Toscana. Per realizzare la costituzione del catasto regionale telematico degli impianti termici, nel rispetto del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all'articolo 10, comma 3 del D.P.R. 74/2013, è necessario prevedere un contributo denominato 'bollino', che già in precedenza era posto a carico dei responsabili di impianto dai Comuni e Province allora competenti, con importi variabili da zona a zona. Adesso, il bollino ha un costo unico su tutto il territorio e, oltre a garantire il funzionamento del SIERT, servirà a coprire i costi delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, che saranno uniformi su tutto il territorio ed avranno come obiettivo principale quello di

individuare gli impianti più pericolosi per la successiva messa a norma, a tutela della sicurezza della collettività.

Il nuovo bollino prevederà anche una semplificazione ulteriore per il cittadino in possesso di una caldaia a gas, legata alla cadenza dei controlli: per questi apparecchi (che sono la maggioranza in Toscana), dopo il primo bollino da eseguirsi alla prima messa in servizio, il successivo dovrà essere fatto 4 anni dopo e successivamente ogni 2 (proprio come per la revisione delle automobili).

Cosa sono le ispezioni

Per chi ha inviato il rapporto di efficienza energetica (RCEE) nei tempi prescritti e con il pagamento dell'onere, l'ispezione verrà effettuata a titolo gratuito (in quanto coperta dal "bollino"). Invece, per gli impianti per i quali non è pervenuto l'RCEE e il relativo versamento del contributo oppure se esso presenta delle non conformità per le quali non si è proceduto all'eliminazione, sarà disposta apposita ispezione e il responsabile dovrà sostenere il seguente COSTO DEL CONTROLLO:

Impianti con generatore di calore a fiamma

- 1) Potenza nominale utile fino a 35 KW: euro 100,00
- 2) Potenza nominale utile superiore a 35 KW fino a 100 KW: euro 130,00
- 3) Potenza nominale utile superiore a 100 KW fino a 350 KW: euro 190,00
- 4) Potenza nominale utile superiore a 350 KW: euro 240,00
- 5) 50,00 euro in più per ogni generatore aggiuntivo

Tutte le ispezioni saranno effettuate da personale incaricato dalla Regione Toscana e in possesso dei requisiti di cui al vigente Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39.

PER TUTTI I RIFERIMENTI DEGLI SPORTELLI DI ZONA CONSULTARE LA PAGINA "CONTATTI" DEL SITO <http://www.siert.regione.toscana.it/>

AR
AGENZIA REGIONALE
RECUPERO RISORSE



Stampato nel mese di Marzo 2019

AR AGENZIA REGIONALE
RECUPERO RISORSE

REGIONE
TOSCANA



CHI E' ARRR

L'attività di accertamento ed ispezione sugli impianti termici a far data dal 1.1.2019 è effettuata, in forza della Legge Regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015), dall'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) SPA nella quale sono confluite a seguito del processo di fusione per incorporazione (terminato il 31.12.2018) tutte le Agenzie Energetiche della Regione Toscana



ARRR SpA, è quindi la società in house della Regione Toscana e che opera sul territorio per mezzo delle proprie filiali.

Un unico bollino, un unico codice impianto e un'unica Agenzia per tutta la Toscana: impianti più sicuri, caldaia più efficiente, aria più pulita.

Che cos'è il Siert



Dal 1 gennaio 2018 è attivo il "SIERT", il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, in attuazione dell'art. 23 ter della L.R. 39/2005 e s.m.i.

Questo strumento consente di rendere omogenea ed uniforme su tutto il territorio regionale l'attività di verifica e controllo degli impianti termici, istituendo il catasto unico che in precedenza veniva gestito da Comuni e Province con procedure diverse da zona a zona.

Il SIERT rappresenta così una scelta strategica sia per la sicurezza dei cittadini sia per la qualità dell'aria che respiriamo, attraverso più ispezioni condotte dai tecnici della Regione e un monitoraggio più funzionale ai fini delle politiche di contenimento dei consumi energetici. Il Siert infatti è un sistema telematico al quale possono accedere gratuitamente, previo accreditamento, le ditte iscritte alla Camera di Commercio ed abilitate ad operare sugli impianti termici. Con tale sistema on-line le imprese possono registrare gli impianti e trasmettere alla Regione i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica.

Che cos'è un impianto termico

L'impianto termico è un sistema tecnologico che serve a riscaldare o raffrescare gli ambienti.

Sono impianti termici

- Impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, gasolio, biomassa, legno/pellet, energia elettrica, altro (quali, a puro titolo di esempio, caldaie, condizionatori, pompe di calore). Stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso, sono assimilati ad impianti termici quando la somma delle potenze al focolare di tali apparecchi, per ciascuna unità immobiliare, è maggiore o uguale a 5 kW.
- Impianti di climatizzazione estiva.
- Impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze o, comunque, non destinati a servire singole unità immobiliari residenziali o assimilate. Appartengono a questa categoria ad esempio:
 - applicazioni per palestre, centri sportivi, strutture ricettive;
 - produzione centralizzata condominiale di acqua calda sanitaria.
- Impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi cogenerativi.

Chi è il Responsabile dell'impianto termico?

Il Responsabile dell'impianto termico si identifica con una delle seguenti figure:

- L'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali.
- Il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate.
- L'amministratore di condominio, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio.
- Il legale rappresentante in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Variazione del Responsabile

Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell'impianto (in caso di locazione, compravendita, successione ecc.) devono essere comunicate allo Sportello di zona con l'apposito modulo scaricabile al link <http://siert.regione.toscana.it>

- a cura del nuovo responsabile, entro dieci giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;
- a cura del nuovo responsabile, entro trenta giorni lavorativi se tale modifica è dovuta al subentro di un nuovo proprietario o occupante;
- a cura del terzo responsabile, entro due giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del d.p.r. 74/2013.

Quali sono i controlli che devono essere effettuati

Manutenzione periodica

La manutenzione è l'insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia.

Gli installatori ed i manutentori devono definire e dichiarare esplicitamente al Responsabile dell'impianto termico, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale frequenza le operazioni vadano eseguite.

Il manutentore ha l'obbligo di rilasciare un rapporto di manutenzione e di compilare il Libretto di Impianto nelle parti pertinenti.

Controllo di efficienza energetica

Il controllo di efficienza energetica dell'impianto, con la redazione del Rapporto di controllo, è obbligatorio per legge e deve essere eseguito secondo la periodicità stabilita dalla Regione Toscana.

Sono soggetti a controllo di efficienza energetica i seguenti tipi di impianti:

- impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW;
- impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.

Per gli impianti alimentati a biomassa occorre che il manutentore rediga lo specifico rapporto di tipo 1b che la Regione Toscana ha approvato con proprio Decreto.

| Tipologia impianto | Scadenza |
|--|--|
| a metano o gpl tra 10 e 100 KW impianti in esercizio da meno di 4 anni | all'accensione e dopo 4 anni dalla messa in servizio |
| a metano o gpl tra 10 e 100 KW impianti in esercizio da più di 4 anni | ogni 2 anni |
| a metano o gpl > 100 KW | ogni 2 anni |
| a combustibile liquido o solido tra 10 e 100KW | ogni 2 anni |
| a combustibile liquido o solido > 100KW | ogni anno |
| macchine frigorifere/pompe di calore tra 12 e 100 KW | ogni 4 anni |
| macchine frigorifere/pompe di calore > 100 KW | ogni 2 anni |
| impianti alimentati da teleriscaldamento > 10 KW | ogni 4 anni |
| impianti cogenerativi Pel < 50 | ogni 4 anni |
| impianti cogenerativi Pel ≥ 50 | ogni 2 anni |

Oneri per la certificazione

Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica, il manutentore che le ha effettuate provvede a redigere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica - RCEE che successivamente provvederà ad inserire nell'apposito catasto regionale degli impianti.

La validazione dei singoli RCEE avviene tramite il versamento da parte del responsabile impianto al manutentore di un contributo ("bollino") il cui ammontare è stabilito per legge e riportato nella successiva tabella.